

## RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE

**2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 831.647 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.**

Signori Soci,

il presente punto all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea approvi, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, la costituzione di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

L'art. 26 (rubricato "Imposta straordinaria calcolata su incremento margine di interesse") del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 pubblicato in G.U. n. 186 del 10/08/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 in G.U. n. 236 del 09/10/2023, n. 236) ha introdotto a carico delle banche e per un solo esercizio, l'onere di una imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse fra 2021 e 2023.

La disciplina riporta:

- previsione di un'imposta una tantum determinata nella misura del 40% sul differenziale positivo dei margini di interesse 2023 e 2021, quest'ultimo incrementato del 10%, con limite massimo pari allo 0,26% dell'esposizione al rischio su base individuale (RWA) rilevato al 31/12/2022 e da corrispondersi entro il 30 giugno 2024; l'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- possibilità di non versare la menzionata imposta qualora si destini, in sede di approvazione del bilancio 2023, un importo, non inferiore a due volte e mezza l'imposta come sopra determinata, ad una riserva non distribuibile. A tal fine, la norma prevede che si considerano assegnati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale dalle Banche di Credito Cooperativo ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- ammissibilità, nell'ipotesi di perdite di esercizio o di utili di esercizio 2023 di importo inferiore a quello del suddetto ammontare non distribuibile, di costituire o integrare la riserva anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili;
- obbligo di procedere al riversamento dell'imposta maggiorata degli interessi legali nell'eventualità di distribuzione della stessa.

Alla luce di ciò, il Consiglio d'amministrazione durante la seduta del Consiglio d'amministrazione di data 30/01/2024 ha deliberato di proporre di destinare a riserva non distribuibile un importo corrispondente a 2,5 volte l'ammontare dell'imposta, ovvero 831.647 Euro, avvalendosi dell'opzione prevista dal Governo, sulla base delle specifiche sopra elencate.

\* \* \*

### DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

1. Signori Soci,  
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

**“ L'Assemblea dei Soci di Cassa Rurale di Ledro Bcc delibera di destinare a riserva non distribuibile**

un importo corrispondente a 2,5 volte l'ammontare dell'imposta, ovvero 831.647 Euro, avvalendosi dell'opzione prevista dal Governo.

\* \* \*

Ledro, 11/04/2024

Per il Consiglio d'amministrazione  
Il Presidente  
Baruzzi arch. Marco

